

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Reg. Albo

07-10-2009

Il Resp. del servizio  
L'istruttore Amministrativo  
(di Scarpulla)



**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro  
generale

2246

in data 05 OTT. 2009

n°

N. 334 SETTORE IX

Data 10.09.09

**OGGETTO: Convenzione con Enel Energia s.p.a. atta a regolamentare i pagamenti attinenti le forniture di energia elettrica comunali. Impegno di spesa.**

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. 2008 CAP 2630 IMP. 1574/08 LIQU. FUNZ. SERV. INT.

**IL RAGIONIERE CAPO**

L'anno duemilanove, il giorno dieci  
Del mese di Settembre nell'ufficio del settore IX,  
il Dirigente, Ing. Michele SCARPULLA, ha adottato  
la seguente determinazione:

**PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1004 del 30/04/07 è stata affidata alla società Enel Energia s.p.a la fornitura di Energia Elettrica per tutte le utenze comunali;

**CHE** il rapporto contrattuale aveva decorrenza dal 1 novembre 2007 e durata pari a 24 mesi, fino al 31 ottobre 2009;

**CONSIDERATO:**

**CHE** il Comune ha, in seguito, stipulato apposita convenzione "**RATA FISSA**" con lo stesso fornitore Enel Energia s.p.a per la gestione forfettizzata dei relativi pagamenti così come approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1680 del 22/07/08;

**CHE** la convenzione ha durata di un anno, tacitamente rinnovabile fino a disdetta di una delle parti da formulare come da art. 6 della stessa;

**CHE**, in adempimento alla convenzione, la forfettizzazione dei pagamenti relativi alle forniture di energia elettrica è stata effettuata a partire dal 01 agosto 2008 e dovrà cessare contestualmente alla scadenza del contratto di fornitura energia;

**CHE**, conseguentemente, occorre procedere regolarmente ai pagamenti forfettari con ciclicità mensile fino al subentro del nuovo fornitore di energia elettrica previsto per il 1 novembre 2009 a seguito di adesione alla relativa Convenzione CONSIP;

**CHE** la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 1680/08 di approvazione dello schema di convenzione prevedeva un impegno di spesa, commisurato all'importo stimato annuo, da assumere per tutta la durata del contratto di fornitura;

**PRESO ATTO** che lo stesso impegno di spesa è stato erroneamente riferito e limitato ad un periodo di mesi 12 decorrenti dal 1 agosto 2008;

**RITENUTO** di provvedere in merito, precisando quanto sopra al fine di assumere il corretto impegno finanziario per la fornitura in vigore esteso alla durata del relativo contratto, quindi fino al 31 ottobre 2009;

**VISTO** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;


**VISTO** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**DETERMINA**

1) **Dare atto** che la convenzione "**RATA FISSA**" stipulata con Energia s.p.a per regolamentare i pagamenti attinenti alle forniture di energia elettrica per le utenze comunali, è soggetta a tacito rinnovo e pertanto rimane in vigore sino alla cessazione del contratto di fornitura con detta Società, previsto al 31 ottobre p.v.;

2) Impegnare la somma di € 1.260.000,00, quale quota per il periodo agosto - ottobre 2009 della spesa annua stimata di € 5.040.000,00 - imposte incluse, quale importo forfettizzato relativo ai pagamenti delle forniture di energia elettrica per le utenze comunali, al Cap. 2430/09, Imp. 4574/09.

Ragusa li 10 SET. 2009




IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)



Allegati: Copia Determinazione Dirigenziale n. 1680 del 22/07/08 parte integrante.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: RAGIONERIA

Visto:   
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale  
Ragusa, li 30-09-2009  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, li



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

ING. MICHELE SCARPULLA



**SETTORE FINANZA E CONTABILITA**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 30.09.09

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07 OTT. 2009

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Tagliapietra Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 OTT. 2009 al 13 OTT. 2009

Ragusa 14 OTT. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

Parte integrante contenziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2246 del 05 OTT. 2009



CITTA' DI RAGUSA

SERV. DETERMINAZIONI DIRIC  
TRASMISSIONE SETT IX

Rag. Albo  
il 22-07-2008  
IL RESP. DEL SERVIZIO

*[Signature]*

**COPIA**

**SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Annotata al Registro generale</b>  <b>in data</b> 22 LUG. 2008  <b>n°</b> 1680  <b>N.</b> 213 <b>SETTORE</b>  <b>Data</b> 08/07/08	<b>OGGETTO:</b> Stipula nuova convenzione con Enel Energia s.p.a. atta a regolamentare i pagamenti relativi al servizio di fornitura di energia elettrica.
---	--

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

**BIL. 2008 CAP 2630 IMP 6370/08 LIQU.** *Sp. 1648 PL* **FUNZ. SERV. INT.**

**IL RAGIONIERE CAPO**

*[Signature]*

L'anno duemilaotto, il giorno *OTTO*  
Del mese di Luglio nell'ufficio del settore IX, il  
Dirigente, Ing. Michele SCARPULLA, ha adottato la  
seguente determinazione:

## Convenzione "RATA FISSA"

fra il Comune di Ragusa ed ENEL ENERGIA S.p.A. per regolamentare i pagamenti attinenti alle forniture di energia elettrica.

L'anno 2008 il giorno            del mese di            in Ragusa fra Ing. Michele Scarpulla nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Ragusa (d'ora in poi per brevità "Cliente") con sede legale in Ragusa, ove per la carica è domiciliato,

e

Tachioni Lea nella qualità di Responsabile Macro Area Territoriale SUD di ENEL ENERGIA Spa (d'ora in poi per brevità "Enel") con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125 ove è per la carica domiciliato,

### PREMESSO

- che le Parti hanno in corso forniture di energia elettrica presso siti di prelievo nella disponibilità del Cliente
- che il Cliente ha interesse a definire una particolare modalità di pagamento dei consumi dei Siti
- che Enel Energia è disponibile a offrire tale servizio alle condizioni di cui alla presente convenzione ("Convenzione")

Tanto premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

### ART. 1 – Disposizioni Generali

Le premesse fanno parte integrante della Convenzione.

### ART. 2 – Oggetto della Convenzione

2.1 La Convenzione disciplina i pagamenti attinenti ai consumi dei siti ("Siti") oggetto delle forniture di energia elettrica in essere tra le Parti, anche in deroga



*[Handwritten signature]*

alle specifiche previsioni dei contratti di fornitura, nei quali sono individuati i suddetti Siti.

### ART. 3 - GESTIONE DEI PAGAMENTI

3.1 A partire dal me~~se~~ di agosto p.v. la gestione dei pagamenti dei consumi relativi alle forniture di energia elettrica erogate dall' "Enel" verrà effettuata nel rispetto della Convenzione.

3.2 Ferma restando l'emissione mensile delle fatture relative ai consumi in conformità alle previsioni dei contratti di fornitura, le Parti concordano in relazione ai Siti forniti alla data di stipula della Convenzione il pagamento con ciclicità mensile di una rata di importo pari a € 420.000,00.

3.3 Tale rata è calcolata considerando l'ipotetico fatturato dei contratti di fornitura in essere - determinato in base ai consumi presunti di energia elettrica per tutti i Siti oggetto delle forniture, o in mancanza di questi determinato sulla base della potenza impegnata - il cui ammontare è pari all'importo di Euro 5.040.000,00 annuo, imposte incluse, senza considerare importi ulteriori rispetto a quelli relativi ai consumi di energia elettrica (ad esempio oneri attinenti ai lavori effettuati).

3.4 Resta inteso che l'attivazione di nuovi Siti, determina automaticamente l'applicazione agli stessi della Convenzione. In particolare tale attivazione determina un aumento del fatturato di cui al precedente comma 3.2 e il conseguente adeguamento della rata di cui al precedente comma 3.3, che verrà comunicato da Enel al Cliente.

3.5 Analogamente troverà applicazione la modifica della rata di cui al precedente comma 3.4 nel caso di diminuzione dei Siti forniti che si verifichi durante la vigenza della Convenzione.

3.6 Inoltre Enel potrà modificare l'importo della rata anche nei casi di variazione del fatturato - sulla base del quale è determinata la rata - in misura superiore al 5%; dandone comunicazione al Cliente, con effetto dalla ricezione della

alle specifiche previsioni dei contratti di fornitura, nei quali sono individuati i suddetti Siti.

### ART. 3 – GESTIONE DEI PAGAMENTI

3.1 A partire dal  mese di agosto p.v. la gestione dei pagamenti dei consumi relativi alle forniture di energia elettrica erogate dall' "Enel" verrà effettuata nel rispetto della Convenzione.

3.2 Ferma restando l'emissione mensile delle fatture relative ai consumi in conformità alle previsioni dei contratti di fornitura, le Parti concordano in relazione ai Siti forniti alla data di stipula della Convenzione il pagamento con ciclicità mensile di una rata di importo pari a € 420.000,00.

3.3 Tale rata è calcolata considerando l'ipotetico fatturato dei contratti di fornitura in essere - determinato in base ai consumi presunti di energia elettrica per tutti i Siti oggetto delle forniture, o in mancanza di questi determinato sulla base della potenza impegnata - il cui ammontare è pari all'importo di Euro 5.040.000,00 annuo, imposte incluse, senza considerare importi ulteriori rispetto a quelli relativi ai consumi di energia elettrica (ad esempio oneri attinenti ai lavori effettuati).

3.4 Resta inteso che l'attivazione di nuovi Siti, determina automaticamente l'applicazione agli stessi della Convenzione. In particolare tale attivazione determina un aumento del fatturato di cui al precedente comma 3.2 e il conseguente adeguamento della rata di cui al precedente comma 3.3, che verrà comunicato da Enel al Cliente.

3.5 Analogamente troverà applicazione la modifica della rata di cui al precedente comma 3.4 nel caso di diminuzione dei Siti forniti che si verifichi durante la vigenza della Convenzione.

3.6 Inoltre Enel potrà modificare l'importo della rata anche nei casi di variazione del fatturato - sulla base del quale è determinata la rata - in misura superiore al 5%; dandone comunicazione al Cliente, con effetto dalla ricezione della



comunicazione medesima.

3.7 Le rate saranno versate all'ENEL mensilmente con valuta per il beneficiario il giorno 25 di ogni mese. L'eventuale quota eccedente della rata rispetto al totale della fattura mensile di consumo, verrà rimborsata al cliente su richiesta dello stesso, da far pervenire entro il giorno 20 del mese successivo; il rimborso avverrà con la valuta dello stesso giorno del pagamento. Ove l'ENEL non riceva entro il predetto termine la richiesta di rimborso della somma eccedente, la stessa sarà compensata con il pagamento dei successivi consumi".

3.8 In ogni caso, nei mesi di Giugno e di Dicembre di ciascun anno di vigenza della Convenzione Enel provvederà a determinare l'eventuale importo da versare da parte del Cliente determinato come differenza tra gli Importi di cui alle fatture emesse e le rate versate nel medesimo periodo, dandone comunicazione al Cliente. Tale Importo sarà regolato unitamente al versamento della rata di competenza del mese.

#### **ART. 4 – Modalità di pagamento**

I versamenti mensili saranno effettuati a cura e spese del Cliente a mezzo bonifico sul c/c bancario intrattenuto dall'ENEL ENERGIA S.P.A presso la BANCA INTESA SANPAOLO SPA – Sede di Roma, Via del Corso, 226 – 00186 Roma IBAN: IT18Y0306905020051014470177 (SWIFT CODE (BIC) : BCITITMM700).

Il Cliente dovrà dare conferma dei pagamenti effettuati mediante apposita comunicazione da inviare al n. fax 06-64446169.

#### **ART. 5 – Ritardato pagamento, inadempimento, risoluzione**

5.1 Le Parti concordano che nel corso di vigenza della Convenzione non trovano applicazione gli interessi di mora per il periodo intercorrente tra la scadenza di

pagamento delle fatture emesse in base al contratto di fornitura e la scadenza di pagamento della rata. Resta inteso che in caso di ritardato pagamento della rata sono applicabili dalla data di scadenza della stessa interessi di mora nella misura stabilita dal relativo contratto di fornitura.

5.2 In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la Convenzione è da intendersi risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

#### **ART. 6 – Durata della Convenzione**

6.1 La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata di un anno, rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con A.R.

6.2 La convenzione si intenderà automaticamente risolta in tutto o in parte nei casi di successione di soggetti terzi rispettivamente in tutti o in parte dei contratti di fornitura di cui è titolare il Cliente, per effetto di cessioni e/o trasferimenti di azienda e/o incorporazioni e/o fusioni, etc..

La Convenzione, redatta in duplice originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le eventuali spese restano a totale carico della Parte interessata alla registrazione.

#### **ART. 7 – Comunicazioni e referenti**

Ogni comunicazione relativa alla Convenzione deve essere effettuata per iscritto e indirizzata ai recapiti di seguito indicati:

Per Enel Energia – Credito Territoriale alla attenzione di Agnelli Angela (tel. 091-5057594).

. Per il comune di Ragusa alla attenzione di


#### **ART. 8 – Norma di chiusura**

Per tutto quanto non diversamente disposto dalla Convenzione si applicano le previsioni dei contratti di fornitura in essere tra le Parti.


**Art. 9 - Foro competente.**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'applicazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per Comune di Ragusa



per l'ENEL ENERGIA S.p.A.



*Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1341 e 1342 c.c., le Parti danno atto che il contenuto della Convenzione è stato negoziato in ogni sua parte.*

SETTORE FINANZA E CONTABILITA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 16-7-2008

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28 LUG. 2008

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 LUG. 2008 al 03 AGO. 2008

Ragusa 04 AGO. 2008

IL MESSO COMUNALE

**PREMESSO** che con determina dirigenziale n. 1004 del 30/04/07 è stato affidato ad Enel Energia s.p.a. il servizio di fornitura di energia elettrica per tutte le utenze comunali (430 punti di consegna) per 24 mesi ;

**CONSIDERATO** che è stata scelta l'opzione contrattuale più vantaggiosa denominata "Anno Sicuro" che comporta il blocco delle tariffe energetiche per i 24 mesi contrattuali;

**CHE** il Comune, per la gestione forfettizzata dei pagamenti attinenti le forniture di energia elettrica comunali, ha ricevuto in data 27 Giugno la bozza di convenzione "**RATA FISSA**" predisposta da Enel Energia s.p.a, sulla base della precedente convenzione a suo tempo stipulata con il precedente fornitore, che ha la durata di un anno, tacitamente rinnovabile;

**CHE** in adempimento alla suddetta bozza di convenzione la gestione dei pagamenti forfettizzati verrà effettuata a partire dal giorno 01 del mese di agosto p.v.;

**CHE** le parti concordano in relazione ai siti forniti alla data di stipula della Convenzione il pagamento, con ciclicità mensile, di una rata di importo pari ad € 420.000,00;

**PRESO ATTO** che alla presente Determinazione Dirigenziale viene allegato il nuovo schema di convenzione ;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

### **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto ed approvare la bozza di convenzione "**RATA FISSA**" da stipulare con Enel Energia s.p.a per regolamentare i pagamenti forfettizzati attinenti alle forniture di energia elettrica per tutte le utenze comunali;
- 2) Di impegnare la spesa di € 5.040.000,00 annue, imposte incluse, corrispondente ad una rata mensile pari ad Euro 420.000,00 quale importo forfettizzato dei consumi delle

forniture di energia elettrica per tutte le utenze comunali a  
partire dal primo del mese di agosto 2008.  
sup 1630 sup 1632/08 a sup 1648 0-  
Ragusa li

*Det.*



IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

*M. Scarpulla*

Allegati: Copia convenzione parte integrante.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti  
uffici: RAGIONERIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

ING. MICHELE SCARPULLA

*M. Scarpulla*

*Scarpulla*